



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

## Prodotti refrigeranti

### Basi legali

[Allegato 2.10: Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici \(ORRPChim\) \(externer Link, neues Fenster\)](#)

### 1. Limitazioni per l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti stabili nell'aria

**Il 1° dicembre 2013 è stato abrogato l'obbligo d'autorizzazione cantonale per la costruzione di impianti di refrigerazione che contengono più di 3 chilogrammi di prodotti refrigeranti stabili nell'aria.**

Dal 1° dicembre 2013 non vige più l'obbligo d'autorizzazione cantonale per la costruzione di impianti di climatizzazione, pompe di calore, impianti per la refrigerazione commerciale o industriale che contengono più di 3 chilogrammi di prodotti refrigeranti stabili nell'aria. Tale obbligo è stato sostituito da un divieto per impianti a partire da una determinata potenza di raffreddamento o termica (cfr. più sotto).

Tuttavia, e fino a nuovo avviso, le autorizzazioni concesse o riconosciute (piattaforma PEBKA) da un'autorità cantonale competente (cfr. elenco più sotto) prima del 1° dicembre 2013 non saranno soggette al nuovo divieto di immissione sul mercato menzionato di seguito.

**Il 1° dicembre 2013 è entrato in vigore il divieto per determinati impianti di refrigerazione, climatizzazione e pompe di calore che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria.**

### Divieti

Dal 1° dicembre 2013, conformemente all'allegato 2.10 numero 2.1 ORRPChim, è vietata l'immissione sul mercato (importazione e messa a disposizione) di impianti di climatizzazione, pompe di calore, impianti per la refrigerazione commerciale o industriale che contengono prodotti refrigeranti stabili nell'aria (in particolare gli idrocarburi fluorurati, HFC) con una potenza di refrigerazione o termica superiore a un determinato valore.

I documenti seguenti riassumono i divieti e le limitazioni applicabili dal 1° dicembre 2013 agli impianti regolamentati ai sensi dell'ORRPChim:



[Regolamentazione impianti di refrigerazione - Resoconto grafico](#)


**11.07.2014 | 158 kB | PDF**



[Elenco dei principali prodotti refrigeranti](#)

**11.07.2014 | 32 kB | PDF**

Le procedure decisionali seguenti possono essere utilizzate per facilitare l'analisi delle condizioni da adempiere secondo la norma SN EN 378 (N.B.: fa fede solo il testo delle norme SN EN 378).

 [Entscheidungsbaum](#) (traduzione in preparazione)

23.12.2013 | 4557 kB | PDF

## Deroghe

Tuttavia, secondo l'allegato 2.10 numero 2.2 ORRPChim, se lo stato della tecnica non consente di rispettare le norme SN EN 378-1:2008+A1:2010, SN EN 378-2:2008+A1:2009 ed SN EN 378-3:200832 senza l'impiego di un prodotto refrigerante stabile nell'aria, su domanda motivata l'UFAM può concedere a un determinato impianto una deroga al divieto di cui sopra.

In caso di deroga devono essere rispettate anche le condizioni seguenti:

- secondo lo stato della tecnica devono essere selezionate le sostanze refrigeranti stabili nell'aria che generano il minor impatto possibile sul clima; e
- devono essere adottate le misure disponibili secondo lo stato della tecnica per evitare emissioni di prodotti refrigeranti.

In allegato è disponibile un modulo per le domande di deroga.

 [Domanda di deroga per gli impianti di refrigerazione](#)

11.07.2014 | 75 kB | DOCX

Prossimamente saranno pubblicate alcune istruzioni pratiche per l'attuazione delle nuove disposizioni. Esse definiscono per i diversi campi d'applicazione (freddo industriale, freddo commerciale e climatizzazione) l'attuale stato della tecnica, il quale include la compatibilità ambientale, l'efficienza energetica, il grado di maturità tecnica, la sicurezza operativa, la disponibilità sul mercato, la sostenibilità economica e la sicurezza delle persone e dell'ambiente nella sua globalità.

## 2. Prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono

### Promemoria dei divieti secondo l'allegato 2.10 ORRPChim

- Dal 1° gennaio 2004 sono vietate l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti che contengono HCFC o halon e la loro utilizzazione per ricaricare impianti di refrigerazione.
- Dal 1° gennaio 2010 sono vietate l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti che contengono HCFC nuovi e la loro utilizzazione per ricaricare impianti di refrigerazione.
- Dal 1° gennaio 2015 saranno vietate l'immissione sul mercato di prodotti refrigeranti che contengono HCFC riciclati e la loro utilizzazione per ricaricare impianti di refrigerazione.

## Deroghe

Su domanda giustificata, l'UFAM può concedere deroghe temporanee. Tali deroghe sono limitate a un massimo di 18 mesi e possono essere concesse soltanto se:

- sussistono motivi tecnici, economici o legati all'esercizio che impediscono il rispetto del divieto entro i termini stabiliti ; e
- il richiedente presenta un piano preciso e uno scadenziario per l'attuazione del divieto entro un termine massimo di 18 mesi dalla presentazione della domanda.

Le deroghe sono concesse ai detentori degli apparecchi o degli impianti.

La ricarica è autorizzata soltanto mediante prodotti refrigeranti rigenerati in possesso del richiedente.

Le informazioni necessarie per una domanda di deroga figurano nel documento seguente.



[Domanda di deroga per la ricarica con HCFC](#)

11.07.2014 | 37 kB | PDF

### 3. Controllo della tenuta stagna, registro di manutenzione e procedura di notifica

Le istruzioni seguenti offrono alle autorità, ai professionisti del settore e ai detentori di impianti di refrigerazione o di pompe di calore spiegazioni precise e proposte di soluzioni armonizzate per l'applicazione delle disposizioni dell'allegato 2.10 dell'ORRPChim concernenti:

- il registro di manutenzione, che deve essere tenuto dal detentore di apparecchi e impianti contenenti più di tre chilogrammi di prodotti refrigeranti;
- i controlli periodici della tenuta stagna di apparecchi e impianti contenenti più di tre chilogrammi di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria, segnatamente in relazione alla frequenza e alle modalità di controllo a seconda del tipo di apparecchio o di impianto;
- l'obbligo di notifica del detentore al momento della messa in esercizio o della messa fuori esercizio di impianti contenenti più di tre chilogrammi di prodotti refrigeranti che impoveriscono lo strato di ozono o stabili nell'aria, nonché le notifiche relative a impianti già in esercizio.

[Istruzioni relative a impianti stazionari e apparecchi che contengono prodotti refrigeranti](#) - Registro di manutenzione, controllo della tenuta stagna, obbligo di notifica. 2006

Le dichiarazioni di messa in servizio rispettivamente fuori servizio delle installazioni contenenti più di 3 kg di fluido refrigerante che impoverisce lo strato di ozono oppure che è stabile nell'aria, nonché le dichiarazioni di tali installazioni già in servizio, devono essere fatte presso:

[Ufficio svizzero di notifica per installazioni di impianti frigoriferi e pompe di calore \(SMKW\) \(externer Link, neues Fenster\)](#)

[info@meldestelle-kaelte.ch](mailto:info@meldestelle-kaelte.ch) (externer Link, neues Fenster)

Contatto: [chemicals@bafu.admin.ch](mailto:chemicals@bafu.admin.ch)

Ultimo aggiornamento: 11.07.2014

Fine zona contenuto

#### Modification de l'ORRChim:



[Principales modifications concernant les substances stables dans l'air \(Modif ORRChim\)](#)

Tableau avec les dates d'entrée en vigueur

01.12.2012 | 39 kB | PDF

#### Information concernant le calendrier de réduction des HCFC à partir de 2010



[Messa al bando degli HCFC: Gli HCFC hanno i giorni contati](#)

22.12.2008 | 87 kB | PDF

Ufficio federale dell'ambiente UFAM

<http://www.bafu.admin.ch/chemikalien/01415/01426/index.html?lang=it>

